



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 luglio 2019
(OR. en)

11338/19

EF 233
ECOFIN 718
DELECT 138

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 luglio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2019) 4912 final
----------------	--------------------

Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 3.7.2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653 per prolungare la durata dell'esenzione transitoria riguardante gli ideatori di PRIIP che offrono, come opzioni di investimento sottostante, le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in linea con la proroga dell'esenzione prevista al suddetto articolo
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 4912 final.

All: C(2019) 4912 final

Bruxelles, 3.7.2019
C(2019) 4912 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 3.7.2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653 per prolungare la durata dell'esenzione transitoria riguardante gli ideatori di PRIIP che offrono, come opzioni di investimento sottostante, le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in linea con la proroga dell'esenzione prevista al suddetto articolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 17, punto 1, del regolamento (UE) 2019/... per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014¹ proroga di due anni, al 31 dicembre 2021, il regime transitorio di esenzione per le società e le persone di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014² in relazione a taluni fondi di investimento. Di conseguenza tali società e persone applicheranno il regolamento in relazione ai suddetti fondi a partire dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento delegato prolunga la scadenza del regime transitorio di cui al regolamento delegato (UE) 2017/653³ per allinearla alla proroga del regime transitorio di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014. In questo modo gli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono fondi di investimento come uniche opzioni di investimento sottostante, o insieme ad altre opzioni di investimento sottostante, potranno continuare a utilizzare per tali fondi i documenti contenenti le informazioni chiave redatti conformemente agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE⁴.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il presente regolamento delegato non è accompagnato da una valutazione d'impatto distinta, poiché le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 sono già state oggetto di una valutazione d'impatto. Esso non modifica la sostanza di tale regolamento delegato né crea nuovi obblighi per gli ideatori di PRIIP o le persone che forniscono consulenza in merito a tali prodotti o li vendono, comprese quelle di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014. Si limita ad allineare la data in cui cessa di applicarsi l'esenzione di cui all'articolo 18, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/653 alla data in cui ha fine l'esenzione transitoria di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014.

¹ Regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... giugno 2019 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L ...) [GU: Si prega di inserire il numero, la data e i riferimenti della GU].

² Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

³ Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

⁴ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653.

L'articolo 1 modifica l'articolo 18, terzo comma, di tale regolamento delegato, allineando la data in cui cessa l'applicazione dell'esenzione ivi fissata alla data in cui ha fine l'esenzione transitoria di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 3.7.2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653 per prolungare la durata dell'esenzione transitoria riguardante gli ideatori di PRIIP che offrono, come opzioni di investimento sottostante, le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in linea con la proroga dell'esenzione prevista al suddetto articolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati⁵, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, le società di gestione quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, le società di investimento di cui all'articolo 27 della medesima direttiva e le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva sono esentate dagli obblighi di cui al suddetto regolamento fino al 31 dicembre 2019. Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, l'esenzione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 si applica alle società di gestione, alle società d'investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio. Per garantire a tali fondi un regime giuridico transitorio coerente, l'articolo 18, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione⁷ consente agli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio e

⁵ GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.

⁶ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁷ Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti

assicurativi preassemblati ("ideatori di PRIIP") di continuare a utilizzare i documenti contenenti le informazioni chiave redatti conformemente ai suddetti articoli della direttiva fino al 31 dicembre 2019, qualora almeno una delle opzioni di investimento sottostante sia un OICVM o un fondo diverso da un OICVM.

- (2) Il regolamento (UE) n. 1286/2014 è stato modificato al fine di prorogare il regime transitorio di esenzione di cui all'articolo 32 fino al 31 dicembre 2021⁸. Per consentire agli ideatori di PRIIP di determinare i loro obblighi con certezza, la data di cui all'articolo 18, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/653 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/653.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso "le autorità europee di vigilanza").
- (5) Le autorità europee di vigilanza non hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati, in quanto le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 sono già state oggetto di una valutazione d'impatto. Il presente regolamento non modifica la sostanza del regolamento delegato (UE) 2017/653 né crea nuovi obblighi per gli ideatori di PRIIP o le persone che forniscono consulenza in merito a tali prodotti o li vendono, comprese quelle di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014. Le autorità europee di vigilanza hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹,

contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

⁸ Regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... giugno 2019 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L ...) [GU: Si prega di inserire il numero, la data e i riferimenti della GU].

⁹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

¹¹ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2017/653, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 31 dicembre 2021."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3.7.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).